



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGOLAMENTO IN MATERIA DI RAPPORTI FRA ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO (IOV) - IRCCS E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

A cura di: Direzione Sanitaria

Gruppo di lavoro: Dott.ssa Anna Maria Saieva (Direttore Sanitario)
Dott.ssa Camilla Marcato (Direzione Sanitaria)
Avv. Arianna Gabriella Casotto (UOC Affari Generali)
Dott.ssa Malihe Shams (UOSD Psicologia Ospedaliera)
Dott.ssa Daniela Costardi (Patient education and empowerment)
Dott.ssa Letizia Cutri (Ufficio Relazioni con il Pubblico)

Approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 53 del 26/01/2023

Richiami normativi

- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2, 3, 18 e 118;
- Legge n. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D. Lgs. n. 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- Legge Regionale n. 40/93 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato”;
- D. Lgs. n. 81/2008 “Testo unico per la sicurezza sul lavoro”;
- Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Legge n. 106 del 6 giugno 2016 “Delega al governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
- Regolamento UE (DGPR) n. 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;
- D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” (CTS);
- D.M. 31 marzo 2021 n. 72 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117, (Codice del Terzo Settore”).

Definizioni

“volontario”: una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo Settore (ETS), mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Campo di applicazione del regolamento

- il Terzo Settore, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, deve considerarsi quale espressione di attività e interventi da ricondurre all’ambito delle libertà sociali garantite dall’art. 2 della Costituzione e al principio di sussidiarietà, ex art. 118 della Costituzione, in quanto poste in essere da soggetti privati che operano per scopi di utilità collettiva e di solidarietà sociale;

- in ambito sanitario, l'art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. stabilisce che debba essere "favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti [...]";
- la Legge delega n. 106/2016 di Riforma del Terzo Settore stabilisce, all'articolo 5, la necessità di "armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontariato e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 e di quelle operanti nella protezione civile";
- come previsto dall'art. 55, comma 1, del D. Lgs. n. 117/17, "in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona";
- secondo quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs. n. 117/17, le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (anche "OdV") e le associazioni di promozione sociale (anche "APS"), iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra l'Istituto Oncologico Veneto (IOV) - IRCCS e le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) che svolgono attività di volontariato all'interno delle strutture dell'Istituto, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Lo IOV-IRCCS riconosce il ruolo del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce le attività proposte per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sanitario, sociale, civile e culturale.

Il Regolamento descrive le regole generali dell'attività di volontariato all'interno dell'Istituto, che saranno dettagliate nelle singole convenzioni secondo criteri di uniformità, imparzialità, trasparenza, compresa la modalità di concessione di spazi a disposizione delle ODV e APS, se funzionali allo svolgimento delle attività svolte.

2. TIPOLOGIA DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Per "volontariato" si intende l'attività prestata tramite l'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività deve essere complementare e non sostitutiva dei servizi di competenza dell'Istituto stesso e non deve interferire con lo svolgimento delle regolari attività sanitarie del personale dello IOV-IRCCS.

Le diverse tipologie di attività, previste in convenzione e conformi ai rispettivi statuti degli ODV e APS, che possono essere fornite al supporto dei pazienti dello IOV-IRCCS e delle loro famiglie, a titolo di esempio consistono in:

- attività di sostegno morale e sociale;
- conforto e compagnia;
- assistenza;
- attività ricreative;
- ascolto, informazione, promozione della salute e primo orientamento.

Le modalità di svolgimento delle attività saranno individuate specificamente nella convenzione che sarà sottoscritta con l'Associazione individuata, sulla base del progetto presentato dalla stessa all'atto della manifestazione di interesse.

3. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SVOLGERE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Le attività di volontariato prestate all'interno dello IOV - IRCCS sono rese in regime di convenzione e solo dalle organizzazioni iscritte da almeno 6 mesi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Secondo quanto disposto dall'art. 56 comma 3 del Codice del Terzo Settore, l'individuazione delle ODV o delle APS con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

In applicazione dei principi sul procedimento amministrativo, ogni ODV e APS può presentare proposte progettuali o istanza di attivazione di convenzione per attività di volontariato presso l'Istituto.

Lo IOV- IRCCS raccoglie le manifestazioni di interesse mediante Avviso Pubblico, al fine di individuare uno o più soggetti del Terzo Settore, nello specifico un'Organizzazione di Volontariato o un'Associazione di Promozione Sociale, con cui stipulare apposita Convenzione per le attività di volontariato che intende promuovere.

I requisiti, la documentazione richiesta e le modalità di invio della stessa vengono esplicitate all'interno dell'Avviso Pubblico.

Lo IOV nomina una commissione interna, successivamente alla data di scadenza fissata nell'Avviso pubblico, per valutare le manifestazioni di interesse e gli eventuali progetti presentate dagli ETS interessati pervenute entro la scadenza.

4. AVVISO PUBBLICO E CONVENZIONE

Gli Avvisi pubblici avranno il seguente contenuto minimo:

- I. oggetto;
- II. durata della convenzione;
- III. requisiti di ammissibilità:
 - a. iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

- b. coerenza delle attività con le finalità istituzionali dell'Istituto;
- c. esperienza nell'ambito socio-sanitario, con particolare riferimento all'oncologia;
- d. dichiarazione comprovante la presenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione;
- e. aver effettuato verso i volontari impiegati nell'attività la formazione obbligatoria di base relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L. 81/2008) o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 di impegno a realizzare la suddetta formazione entro e non oltre sei mesi dalla stipula della convenzione;
- f. osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni per gli infortuni, malattie connesse all'attività, nonché alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dei volontari oltre alle disposizioni di legge vigente in materia;
- g. essere in possesso di "adeguata attitudine", da valutarsi con riferimento alla struttura, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice).

IV. Criteri di valutazione delle proposte con l'attribuzione di un punteggio massimo di 90 punti per:

- Numero di mesi di iscrizione nel registro;
- Numero medio di volontari aderenti all'Associazione;
- Numero di volontari messi a disposizione per l'attività in convenzione;
- Servizi ed attività analoghe già svolte per Aziende sanitarie – I.R.C.C.S. con continuità per almeno un anno;
- Attività di aggiornamento rispetto alla formazione obbligatoria somministrata ai propri iscritti, oppure (alternativo) autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente l'impegno a realizzare per i volontari utilizzati nell'attività una formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria e autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente a garantire l'impegno a fornire la necessaria formazione specifica ai volontari impegnati nell'attività oggetto della convenzione;
- Percentuale di organizzazione dell'attività con volontari rispetto ai dipendenti;
- Competenze specifiche ed esperienza dei volontari in attività analoghe;
- Eventuale Relazione illustrativa dell'attività dell'associazione con particolare riferimento alle attività richieste, ove vengano descritte nel dettaglio le modalità organizzative proposte per l'attività oggetto dell'Avviso Pubblico.

Ove necessario, possono essere richiesti ulteriori elementi informativi e documentazione integrativa.

All'Avviso pubblico viene allegata la bozza di convenzione che sarà sottoscritta con l'ODV o APS selezionata.

L'ODV o la APS, nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, nonché degli obiettivi e delle disposizioni dello IOV-IRCCS, provvede a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività individuate nell'Avviso pubblico, garantendo la disponibilità di un sufficiente numero di volontari aderenti e di eventuali dipendenti, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati. Il rapporto con eventuale personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

Lo IOV -IRCCS si riserva di sottoscrivere la convenzione anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, purché l'Associazione richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge sia valutata positivamente con riferimento ai contenuti specifici dell'avviso pubblico. L'amministrazione si riserva, inoltre, di non sottoscrivere alcuna convenzione, qualora nessuna delle Associazioni richiedenti fosse in possesso dei requisiti richiesti o in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

L'Avviso pubblico può prevedere il convenzionamento con più ODV o APS che garantiscano la presenza a turnazione presso il presidio ospedaliero e collaborino nell'ottica di un reciproco arricchimento a favore del malato.

L'esito della valutazione della commissione interna dello IOV-IRCCS viene trasmesso alla UOC Affari Generali che predispone la proposta di delibera del Direttore Generale di approvazione della convenzione. In occasione della firma della convenzione, l'Associazione presenterà la lista dei nominativi dei volontari che avranno accesso alle strutture dello IOV-IRCCS.

5. CONFERENZA CONSULTIVA DEL VOLONTARIATO

Lo IOV istituisce la Conferenza Consultiva del volontariato per favorire la presenza e l'attività delle Associazioni, con le seguenti funzioni:

- monitorare lo stato di avanzamento dei progetti e dei servizi proposti dagli ETS in convenzione;
- sviluppare nuove iniziative/proposte;
- proporre specifici corsi di formazione;
- nominare un membro per ciascuna Associazione convenzionata nel Tavolo permanente del volontariato, che svolgerà anche il ruolo di referente della stessa Associazione.

La Conferenza si riunisce ogni 4 mesi ed è composta da:

- un Rappresentante della Direzione Strategica (o un delegato) dello IOV-IRCCS;
- il Direttore Medico di Ospedale,
- il Coordinatore del servizio di volontariato dello IOV-IRCCS, nominato dal Direttore Sanitario;
- la Patient education and empowerment e un collaboratore del Ufficio Relazioni con il Pubblico quali Referenti per il volontariato dello IOV-IRCCS;
- il Presidente (o un delegato) di ciascuna Associazione di volontariato.

In occasione del primo incontro dell'anno, i Presidenti delle Associazioni sono tenuti a presentare ai membri della Conferenza i progetti previsti per l'anno. La realizzazione di tali attività verrà valutata nel corso dell'ultimo incontro annuale.

6. TAVOLO PERMANENTE DEL VOLONTARIATO

Nell'ambito della Conferenza Consultiva del Volontariato viene istituito il Tavolo permanente del volontariato, al fine di fornire un servizio sempre più adeguato alle esigenze del paziente, per perseguire i seguenti obiettivi:

- proporre e sostenere progetti con il coinvolgimento/collaborazione di tutte le ODV e APS;
- dare attuazione alle linee di indirizzo, ai criteri, alle proposte e iniziative stabiliti nel corso degli incontri della Conferenza Consultiva del volontariato;
- analizzare eventuali problematiche relative ai servizi dell'Istituto, proponendo possibili soluzioni;

Il Tavolo permanente del volontariato è costituito da un membro di ciascuna Associazione convenzionata identificati dalla Conferenza Consultiva del volontariato e dal Coordinatore e Referenti del volontariato dello IOV-IRCCS.

Il Tavolo si riunisce almeno ogni 3 mesi, o in caso di ulteriori necessità.

7. IMPEGNI DEI REFERENTI DELLE ASSOCIAZIONI

I referenti dell'ODV o dell'APS convenzionata manterranno i contatti per il regolare svolgimento delle attività all'interno dello IOV-IRCCS con il Coordinatore e/o Referenti del volontariato dello IOV-IRCCS.

I referenti sono tenuti a comunicare al Coordinatore del volontariato dello IOV-IRCCS, entro i primi dieci giorni del mese, la lista dei volontari che avranno accesso alle strutture dello IOV-IRCCS nel corso del mese stesso.

Il referente, inoltre, deve provvedere ad informare il Coordinatore del volontariato dello IOV-IRCCS dei nominativi di nuovi volontari, al fine di predisporre l'accoglienza degli stessi.

8. IMPEGNI DEI VOLONTARI

Nella convenzione sarà previsto che i volontari si impegnano a:

- a. svolgere le attività con continuità, nel rispetto dei giorni e degli orari definiti;
- b. indossare il cartellino di riconoscimento dell'Associazione di volontariato di appartenenza nel corso della permanenza presso le strutture dello IOV-IRCCS;
- c. osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza con assoluta discrezione e riservatezza, rispettando la dignità e i diritti degli utenti e del personale;
- d. osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
- e. rispettare le disposizioni impartite dai Responsabili delle Unità Operative, per quanto di rispettiva competenza, e operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale delle stesse;
- f. non interferire in nessun modo nelle scelte professionali degli operatori sanitari e nelle loro attività;
- g. osservare il codice di comportamento rivolto, oltre che ai dipendenti, a tutti coloro che operano ad ogni livello e con qualsiasi rapporto con l'Istituto ed il Piano della prevenzione della corruzione dello IOV-IRCCS.

Sia le ODV/APS sia lo IOV-IRCCS assicurano la reciproca tempestiva comunicazione di eventi che possano incidere sullo svolgimento delle attività; lo IOV-IRCCS si riserva l'interruzione di tali forme di collaborazione qualora intervengano fatti o circostanze che turbino lo svolgimento delle attività istituzionali.

La convenzione prevede che l'accertamento del mancato rispetto delle norme del codice di comportamento comporta l'allontanamento del volontario e/o il recesso da parte dell'Istituto dalla convenzione.

Le convenzioni stipulate con gli ODV e APS saranno pubblicate in "Amministrazione trasparente" nel sito istituzionale.

9. FORMAZIONE

Lo IOV-IRCCS può programmare specifici corsi di formazione per i volontari attinenti alla funzione svolta all'interno dell'Istituto;

- Tali corsi hanno lo scopo in via principale di approfondire le tematiche della salute, del Rischio clinico e in materia di Prevenzione e Protezione, di tutela dei dati personali, di psicologia ospedaliera, nello specifico contesto dell'Istituto;
- Le iniziative di formazione possono essere condivise in sede di Tavolo del Volontariato ed approvate dalla Conferenza con cadenza annuale.



Le Associazioni stesse potranno organizzare dei corsi di formazione, in particolare per i nuovi volontari, con la possibilità di svolgere un periodo di tirocinio con la supervisione di volontari senior.

I corsi di formazione promossi dalle ODV e APS possono essere pubblicizzati con locandine e dépliant dedicati, su autorizzazione del Direttore Sanitario previa istruttoria di un Referente per i volontari dello IOV-IRCCS, con l'affissione e la distribuzione all'interno dell'Istituto.

10. UTILIZZO SPAZI DELL'ISTITUTO

Lo IOV-IRCCS mette a disposizione delle ODV e APS spazi da destinare alle esigenze delle attività previste nella convenzione, compatibilmente con le reali disponibilità logistiche.

Lo spazio messo a disposizione sarà previsto in convenzione.

In nessun caso i locali assegnati possono essere eletti a sede legale dell'Associazione.

11. RIMBORSI DELLE SPESE

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 del Codice del Terzo settore. Le Convenzioni possano prevedere esclusivamente il rimborso da parte dello IOV alle ODV e APS delle spese effettivamente sostenute e documentate e delle assicurazioni.

Le modalità di liquidazione del rimborso spese relative ai servizi resi e alle spese sostenute saranno previste in convenzione.

L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione dello IOV-IRCCS per eventuali ulteriori verifiche.

12. RAPPORTI CON I DIPENDENTI DELLO IOV-IRCCS ISCRITTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Qualora un dipendente dello IOV-IRCCS sia anche membro di una ODV o APS, è tenuto a comunicarlo secondo le modalità disciplinate nell'art. 6 del codice di comportamento dello IOV-IRCCS a cui si rinvia.

Deve essere in ogni modo evitata ogni forma di interferenza, anche potenziale, tra l'attività istituzionale dello IOV-IRCCS e l'attività dell'ODV/APS.

13. RISERVATEZZA E PRIVACY

Per lo svolgimento delle attività di volontariato, nel senso specificato all'art. 2 del presente Regolamento, le ODV/APS non svolgono e non sono tenute a svolgere per conto dello IOV-IRCCS operazioni di trattamento sui dati personali di cui è Titolare lo IOV-IRCCS ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Nello svolgimento delle attività di volontariato, le ODS/APS potrebbero tuttavia venire a conoscenza di dati personali trattati dallo IOV-IRCCS in qualità di titolare e, più in generale, di informazioni dallo stesso detenute e devono, pertanto, impegnarsi a considerarle riservate e, conseguentemente, a non comunicarle a terzi né a trattarle in nessun altro modo.



L'obbligo di riservatezza è esteso ai singoli volontari tramite apposita clausola di riservatezza che viene consegnata unitamente all'informativa sul trattamento dei dati personali rivolta ai volontari stessi.

Al momento del primo ingresso del volontario allo IOV-IRCCS, il Coordinatore del servizio di volontariato dello IOV-IRCCS acquisisce la sottoscrizione per presa visione e per accettazione di due copie dell'informativa sul trattamento dei dati personale della clausola di riservatezza da parte del singolo volontario. Il Coordinatore ha cura di rilasciare al volontario una copia dell'informativa sul trattamento dei dati personali e della clausola di riservatezza. L'altra copia viene conservata dal Coordinatore del servizio di volontariato unitamente alla documentazione relativa alla Convenzione.

Le Associazioni dovranno contribuire attivamente alla formazione ed al controllo sul comportamento dei loro aderenti, al fine di garantire la più assoluta riservatezza delle informazioni personali apprese in occasione degli accessi alle strutture ospedaliere.

14. ENTRATA IN VIGORE E NOTE FINALI

Il Regolamento, che sarà pubblicato in "Amministrazione trasparente" nel sito istituzionale, entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nell'albo on line della delibera di approvazione.